

Progetto di legge regionale Norme regionali in materia di diritto allo studio

Art. 1 (Finalità)

1. La Regione Abruzzo riconosce nel sistema scolastico e formativo uno strumento fondamentale per lo sviluppo complessivo della persona umana e della collettività e, pertanto, promuove interventi per migliorarne l'organizzazione e l'efficienza, per ottimizzare l'utilizzo delle risorse e per garantire l'accesso a coloro che ne sono impediti da ostacoli di qualsiasi genere.
2. La Regione, al fine di realizzare gli obiettivi di cui al comma 1 ed in attuazione dell'articolo 34 della Costituzione nonché dell'articolo 8 dello Statuto regionale, assicura misure adeguate per la piena realizzazione del diritto allo studio, nel rispetto dei livelli essenziali definiti dallo Stato, delle competenze degli enti locali e del principio di sussidiarietà.

Art. 2 (Interventi)

1. La Regione, per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, nel rispetto ed in attuazione della normativa statale vigente in materia di istruzione, supporta interventi volti a sostenere:
 - a) tutti i servizi e le iniziative di supporto alla frequenza delle attività scolastiche;
 - b) l'erogazione di provvidenze economiche prioritariamente destinate ai soggetti appartenenti a famiglie in condizioni svantaggiate;
 - c) lo sviluppo di azioni di miglioramento della qualità dell'offerta di istruzione e formazione prioritariamente finalizzate alla riduzione dell'insuccesso e dell'abbandono scolastico.

Art. 3 (Destinatari)

1. Gli interventi di cui all' articolo 2 sono destinati agli alunni e agli studenti del sistema nazionale di istruzione e formazione, statale o paritario, residenti, domiciliati o dimoranti in Abruzzo, fino al completamento del percorso di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 4 (Servizi)

1. Ai fini della presente legge, per Enti Locali si intendono i Comuni o le loro forme associative.
2. Gli Enti Locali di cui al comma 1, nell'esercizio della loro autonomia di programmazione annuale e nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie, umane e strumentali, effettivamente disponibili a legislazione vigente, programmano gli interventi e le azioni per il sostegno del diritto allo studio degli alunni e degli studenti di cui all'articolo 3, al fine di perseguire lo sviluppo, su tutto il territorio regionale, dei seguenti servizi:
 - a) servizi di trasporto e forme di agevolazione della mobilità, con particolare riguardo per i soggetti con disabilità psico-fisica;
 - b) servizi di mensa o sostitutivi;
 - c) fornitura dei libri di testo e degli strumenti didattici indispensabili negli specifici corsi di studi;
 - d) servizi di assistenza scolastica specialistica per alunni e studenti diversamente abili nonché servizi per gli alunni e gli studenti ricoverati in ospedale, in case di cura e riabilitazione, nonché per l'istruzione domiciliare;
 - e) borse di studio o altre forme di sostegno allo studio;
 - f) eliminazione delle barriere architettoniche e sensoriali per garantire pari opportunità ai soggetti con disabilità psico-fisica, fatte salve le competenze delle Province in materia di edilizia scolastica;
 - g) abbattimento delle barriere sociali, culturali, etniche, linguistiche e religiose per favorire pari opportunità di istruzione e formazione a qualsiasi persona anche straniera residente, domiciliata o dimorante sul territorio della Regione Abruzzo;
 - h) copertura assicurativa degli alunni della scuola dell'infanzia statale o comunale e della scuola primaria statale per eventuali infortuni connessi alle attività scolastiche e parascolastiche.

3. Gli Enti Locali, nel programmare annualmente i servizi nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie, umane e strumentali e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale o locale, possono prevedere la gratuità totale dell'accesso agli stessi ovvero richiedere un contributo alle famiglie a copertura parziale dei costi.
3. In caso di contribuzione delle famiglie, gli Enti Locali individuano i criteri di accesso ai servizi in considerazione del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato secondo le modalità previste dall'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché dall'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42 (Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca) convertito nella Legge 26 maggio 2016, n. 89.
4. Nel caso in cui l'erogazione dei servizi da parte degli Enti Locali sia assicurata con la partecipazione o il contributo finanziario della Regione, anche se mediante risorse di derivazione statale, la soglia del valore ISEE è determinata annualmente con provvedimento regionale.

**Art. 5
(Programmazione)**

1. La Regione, con legge di bilancio, stabilisce, per il triennio successivo, la misura della propria partecipazione o contribuzione al costo dei servizi di cui all'articolo 4, i cui interventi di attuazione sono programmati dagli Enti locali. Con atto di giunta è ripartita annualmente la somma da assegnare a ciascun Ente Locale. Detta somma è determinata su base capitaria suddividendo la somma stanziata per lo specifico servizio sull'apposito capitolo per il numero degli studenti, indicato dagli Enti locali, destinatari di ciascuna tipologia di servizi.
2. Gli enti locali, sulla base degli stanziamenti regionali ai sensi del comma 1, effettuano la propria programmazione degli interventi per l'erogazione dei servizi di cui all'articolo 4.
3. Nella programmazione di competenza, gli Enti Locali indicano le forme di intervento previste per ciascun anno solare del triennio, distinte a seconda della tipologia di servizio da erogare e, per ciascuna forma di intervento, il costo preventivato specificando l'entità della partecipazione o contribuzione regionale, la quota a carico del bilancio degli Enti locali e, eventualmente, quella parziale a carico delle famiglie.
4. Gli Enti locali inviano alla Regione la programmazione di cui ai commi 2 e 3 nonché apposita rendicontazione periodica delle somme regionali ad essi assegnate.
5. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità operative e la tempistica di programmazione del raccordo tra Regione ed Enti locali.

**Art. 6
(Accesso al materiale didattico)**

1. Gli Enti Locali, ai sensi dell'articolo 156, comma 1 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), forniscono gratuitamente i libri di testo e gli altri strumenti didattici agli alunni delle scuole primarie, statali o abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale. L'eventuale contributo regionale per tale funzione è ricompreso nella programmazione di cui all'articolo 4, comma 2.
2. Gli Enti Locali possono provvedere inoltre alla fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo e degli altri strumenti didattici anche per gli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado fino al compimento dell'obbligo scolastico. L'eventuale contributo regionale, aggiuntivo a quello di derivazione statale di cui al comma 3 per tale funzione è ricompreso nella programmazione di cui all'articolo 4, comma 1. Gli Enti Locali possono, a proprie spese, estendere la fornitura dei libri e degli altri strumenti didattici anche agli studenti che hanno già adempiuto all'obbligo scolastico.
3. La Regione si impegna alla ripartizione delle somme statali, annualmente assegnate ai sensi dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), per le finalità del comma 2, secondo le modalità annualmente stabilite con atto di Giunta Regionale.
4. La Regione promuove la stipulazione tra Istituzioni scolastiche ed Enti locali di specifiche convenzioni per garantire da parte delle Istituzioni scolastiche medesime il servizio del

comodato d'uso gratuito per la fornitura dei libri di testo e dei sussidi digitali per gli studenti iscritti ad un corso di studi secondario di primo o secondo grado.

Art. 7

(Interventi sui trasporti e forme di agevolazione della mobilità)

1. Gli Enti Locali, nell'esercizio delle funzioni e competenze ad essi attribuite in materia di diritto allo studio, attuano forme di intervento per assicurare l'erogazione del servizio di trasporto, compresi i relativi oneri assicurativi, in favore dei destinatari di cui all'articolo 3, inclusi gli alunni con disabilità della scuola primaria statale e della scuola secondaria di primo grado.
2. Gli interventi di cui al comma 1 si traducono in servizi gratuiti o a costi ridotti mediante mezzi in proprietà o in uso degli stessi Enti Locali e mediante gestione diretta o in appalto.
3. Sono ammessi il rimborso totale o parziale delle spese di viaggio sostenute dai destinatari o altre forme di provvidenze come i voucher spendibili dai destinatari di cui all'articolo 3 presso erogatori pubblici o privati di servizi di trasporto.
4. Gli Enti Locali assicurano il trasporto degli alunni delle scuole primarie statali per consentire loro il raggiungimento della più vicina sede di erogazione del servizio scolastico nei casi in cui risiedano ad una distanza superiore a quella massima prevista dalle norme tecniche di cui all'articolo 5 della Legge 11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica) oppure nei casi in cui i tempi di percorrenza con i mezzi di trasporto pubblico siano superiori a quelli massimi previsti dalle medesime norme tecniche. Detto ultimo servizio è assicurato esclusivamente su istanza di parte e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta, senza nuovi o maggiori oneri per gli Enti Locali interessati.
5. La Regione, nella programmazione regionale dei servizi di trasporto pubblico e delle forme di agevolazione della mobilità, incentiva forme di mobilità sostenibile in favore dei destinatari della presente legge, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 5 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali) e con particolare riferimento, anche al fine di contrastare problemi derivanti dalla vita sedentaria, a iniziative di piedibus, car-pooling, car-sharing, bike-pooling e bike-sharing, alla realizzazione di percorsi protetti per gli spostamenti, anche collettivi e guidati, tra casa e scuola, a piedi o in bicicletta, a iniziative di laboratori e uscite didattiche con mezzi sostenibili, alla riduzione del traffico, dell'inquinamento e della sosta degli autoveicoli in prossimità degli istituti scolastici.
6. La Regione si impegna direttamente o indirettamente, coordinandosi, in proposito, con gli Enti Locali abruzzesi, a prevedere, nell'ambito del progetto nazionale della Carta dello Studente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, convenzioni aggiuntive e ulteriori benefici per il trasporto degli studenti iscritti a corsi di istruzione secondaria di primo e di secondo grado nonché a corsi di istruzione e formazione professionale.

Art. 8

(Tutela degli studenti con disabilità)

1. I compiti e le funzioni concernenti i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli studenti con disabilità o in situazione di svantaggio frequentanti la scuola secondaria di secondo grado sono erogati dagli Enti Locali secondo le modalità di cui al presente articolo.
2. La Regione, supporta finanziariamente l'erogazione da parte degli Enti Locali dei servizi di:
 - a) assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione, da intendersi come un insieme di prestazioni a contenuto e profilo socio-educativo-professionale fornite, di norma, presso l'Istituto scolastico di secondo grado frequentato dallo studente e finalizzate alla piena e reale integrazione dello stesso nel tessuto scolastico, ai sensi dell'articolo 13, comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
 - b) trasporto scolastico, consistente nel trasporto dello studente disabile nel tragitto da casa a scuola e viceversa, che ha l'obiettivo di favorire la regolare frequenza scolastica e, più in generale, il diritto allo studio, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).
3. Sono destinatari dell'intervento di assistenza scolastica specialistica di cui alla lettera a) del comma 2, gli studenti con disabilità, come definita ai sensi della L. 104/1992, articolo 3 e certificata dalla struttura pubblica competente, che frequentano le scuole secondarie di secondo

grado presenti sul territorio abruzzese. Il servizio di assistenza scolastica specialistica è assicurato dall'Ente Locale dove ha sede l'Istituto Scolastico o Formativo frequentato dallo studente con disabilità.

4. Nell'individuazione dei destinatari dell'intervento di cui al comma 3 è data priorità ai casi di cui all'articolo 3, comma 3 della L. 104/1992. La stesura del progetto globale di integrazione scolastica è subordinata all'analisi dei bisogni degli studenti diversamente abili ed è effettuata in collaborazione tra scuola o istituto formativo, famiglia, ASL e tutti i servizi del territorio che hanno in carico lo studente. La costruzione del progetto si esplicita nella formulazione e nell'aggiornamento del Piano Educativo Individualizzato (PEI) di ogni studente coinvolto, che è l'atto di programmazione comprendente le indicazioni principali sulle azioni e misure in ambito scolastico e formativo, nell'area della socializzazione. Le ore di assistenza scolastica specialistica, eventualmente in limiti massimi stabiliti con atto regionale, consistono in azioni coerenti con i PEI dei destinatari.
5. Il servizio di trasporto scolastico degli studenti diversamente abili della scuola secondaria di secondo grado, di cui alla lettera b) del comma 2, persegue l'obiettivo di facilitare gli spostamenti nel tragitto da casa a scuola e viceversa, di studenti con disabilità non autosufficienti, che non sono in grado, autonomamente o assistiti, di servirsi dei mezzi pubblici o di effettuare percorsi a piedi per raggiungere le strutture scolastiche e presentano una significativa compromissione dell'autonomia certificata da idonea documentazione sanitaria rilasciata dalla struttura pubblica competente.
6. I destinatari del servizio di trasporto scolastico, di cui alla lettera b) del comma 2, sono gli studenti affetti da disabilità fisica, psichica o sensoriale, come definita ai sensi della Legge 104/1992 articolo 3, con priorità per i casi di cui al comma 3 del medesimo articolo 3, in possesso di idonea documentazione comprensiva della certificazione ai sensi della Legge 104/1992 che frequentano la scuola secondaria di secondo grado. L'erogazione del servizio di trasporto, in questione, spetta all'Ente Locale nel cui comprensorio territoriale è situata la residenza o il domicilio o la dimora dello studente diversamente abile.
7. Il servizio di trasporto scolastico degli studenti diversamente abili della scuola secondaria di secondo grado può essere realizzato dall'Ente Locale attraverso:
 - a) appalto di servizi, secondo il vigente Codice dei Contratti Pubblici;
 - b) prestazione d'opera, laddove possibile e secondo la vigente normativa;
 - c) ricorso al sistema dei voucher alle famiglie o agli utenti purché l'Ente Locale stesso selezioni direttamente i soggetti che effettuano il trasporto;
 - d) ricorso, con il solo riconoscimento di un contributo per le spese di carburante, ad associazioni di volontariato selezionate dall'Ente Locale con procedura ad evidenza pubblica in attuazione delle vigenti norme;
 - e) contributo per il costo del carburante nel caso in cui sia la famiglia a provvedere direttamente al trasporto a proprie spese;
 - f) affidamento diretto del servizio laddove è possibile nei limiti, con le modalità e nel rispetto dei principi previsti dal Codice dei Contratti pubblici nonché in coerenza con le Linee Guida dell'ANAC.
8. Le modalità operative e la tempistica della programmazione e delle sinergie operative tra Regione ed Enti Locali, per i servizi di cui al presente articolo, sono stabilite con "Linee Guida" approvate con deliberazione della Giunta Regionale.

Art. 9

(Borse di studio)

1. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione, la Regione interviene, nei limiti delle disponibilità finanziarie annuali determinate con legge di bilancio, attraverso il sostegno finanziario all'attribuzione di borse di studio ai soggetti di cui all'articolo 3 a rischio di abbandono del percorso scolastico o particolarmente meritevoli, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi del comma 2.
1. La Giunta regionale con proprio atto individua:
 - a) i criteri che tengano conto delle condizioni economiche e del merito;
 - b) l'importo massimo erogabile, anche differenziato per ordine e grado di scuola frequentata nonché per fasce di reddito;
 - c) le modalità in cui gli Enti locali, singoli o associati, provvedono all'assegnazione concreta delle borse di studio, anche avvalendosi della collaborazione degli istituti scolastici.

2. La Giunta regionale può avvalersi dell'Agenzia regionale di Informatica e Committenza (ARIC) per la realizzazione di una piattaforma digitale, accessibile tramite SPID, attraverso la quale inviare la domanda di assegnazione delle borse di studio.

Art. 10

(Tutela ed inserimento studenti di diversa nazionalità)

1. Al fine di abbattere le barriere culturali, etniche, linguistiche e religiose per favorire pari opportunità di istruzione e formazione a qualsiasi persona anche straniera residente, domiciliata o dimorante sul territorio regionale, la Regione, nei limiti delle disponibilità finanziarie determinate annualmente con legge di bilancio e in accordo con l'Ufficio Scolastico Regionale, supporta interventi finalizzati a:
 - a) garantire, alle stesse condizioni dei cittadini italiani, ai minori stranieri, residenti, domiciliati o dimoranti sul territorio regionale, il conseguimento dell'obbligo scolastico o formativo mediante l'accesso ai servizi previsti dalla presente legge regionale in materia di diritto allo studio;
 - b) garantire corsi gratuiti di lingua italiana per gli stranieri che hanno terminato o interrotto il percorso di studio o di formazione.

Art. 11

(Welfare studentesco)

1. La Regione si impegna ad agevolare l'accesso degli alunni e degli studenti a beni, servizi e iniziative di natura culturale e per l'aggregazione, supporti di natura tecnologica, multimediale e didattica allo scopo di garantire e sostenere il diritto allo studio e l'accesso ai saperi, attraverso interventi diretti a:
 - a) favorire l'utilizzo di "IoStudio - La Carta dello Studente", prevista dalla vigente normativa nazionale, attraverso la stipulazione di convenzioni economiche con associazioni e società pubbliche e private, affinché offrano agevolazioni agli alunni e studenti in possesso della suddetta carta;
 - b) favorisce, mediante accordi e intese con lo Stato, gli Enti locali ed i privati, l'accesso gratuito o a costi ridotti agli alunni e studenti di ogni ordine e grado nei musei, siti archeologici, biblioteche, pinacoteche e similari luoghi di fruizione culturale;
 - c) favorire la creazione e lo sviluppo di luoghi di aggregazione e protagonismo giovanile nei Comuni della Regione, attraverso bandi dedicati agli stessi, in modo da incrementare i luoghi di crescita e formazione informali.

Art. 12

(Edilizia scolastica)

1. Ferma restando la competenza di Province e Comuni in materia di edilizia scolastica ai sensi della vigente normativa, la Regione può assumere un ruolo di generale indirizzo e coordinamento nei confronti dei predetti enti locali competenti.
2. La Regione, laddove i fondi statali si rivelino insufficienti, contribuisce al finanziamento delle opere e dei lavori di edilizia scolastica, nei limiti delle disponibilità finanziarie annuali determinate con legge di bilancio.

Art. 13

(Servizi di mensa)

1. Gli Enti Locali assicurano, laddove il tempo scuola lo renda necessario, il servizio di mensa o servizi sostitutivi della mensa, attivabili su istanza di parte, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta, agli alunni e agli studenti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e secondaria di primo grado.
2. Gli Enti Locali assicurano gli stessi servizi di cui al comma 1, laddove il tempo scuola lo richieda, anche agli studenti della scuola secondaria di secondo grado in difficoltà economiche, per il rientro in abitazione in ragione della distanza o degli orari scolastici.
3. Il servizio di mensa o sostitutivi della mensa, di cui ai commi 1 e 2, sono assicurati nei limiti della disponibilità finanziaria annuale e dell'organico disponibile.
4. Nell'organizzazione dei servizi di mensa, gli Enti Locali si attengono inderogabilmente alle prescrizioni igieniche, sanitarie, ambientali, edilizie e contrattuali previste dalla vigente normativa in ordine alle modalità di erogazione di tutti i servizi.

5. Dei servizi di mensa può, eventualmente, usufruire anche il personale preposto all'assistenza e alla sorveglianza degli alunni e studenti durante l'erogazione dei servizi stessi purché detto personale concorra al costo del servizio medesimo.

Art. 14

(Didattica a distanza, didattica digitale integrata)

1. In merito alla didattica a distanza (DAD) e alla didattica digitale integrata (DDI), al fine di sopperire alle problematiche legate all'accesso alle video lezioni, la Regione si impegna alla creazione di una piattaforma regionale per richiesta di comodato d'uso di computers o altri dispositivi elettronici adeguati e per le problematiche di accesso alla connettività.
2. L'accessibilità al comodato d'uso o agli incentivi per la connettività di cui al comma 1 è regolamentata in base ai criteri ISEE.
3. La Regione si impegna a salvaguardare la didattica in presenza e il piano didattico personalizzato, nei periodi di DAD o DDI, per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) e disturbi specifici di apprendimento (DSA).

Art. 15

(Digital divide)

1. La Regione Abruzzo, nell'ambito delle proprie competenze, si impegna a individuare strumenti utili a ridurre gli impatti negativi sulla qualità dell'istruzione, nell'ambito del proprio territorio, causati dal divario digitale derivante dall'assenza o scarsa qualità della banda ultra-larga, con particolare riferimento alle aree interne.

Art. 16

(Conferenza Regionale per il Diritto allo Studio)

1. Presso l'Assessorato regionale competente in materia di istruzione è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica regionale, la Conferenza Regionale per il Diritto allo Studio, di seguito denominata "Conferenza", presieduta dal Presidente della Regione Abruzzo o, in sua vece, dal componente della Giunta regionale competente in materia di istruzione composta da:
 - a) il Direttore del Dipartimento regionale competente in materia di istruzione;
 - b) un Dirigente regionale competente in materia di istruzione;
 - c) un rappresentante dell'Anci regionale appositamente designato;
 - d) un rappresentante dell'UPI regionale appositamente designato;
 - e) un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale appositamente designato, previa convenzione;
 - f) due rappresentanti delle associazioni dei genitori designati dalle associazioni maggiormente rappresentative;
 - g) due rappresentanti delle associazioni studentesche designati dalle associazioni maggiormente rappresentative;
 - h) due rappresentanti sindacali dei docenti designati dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative;
 - i) due rappresentanti sindacali dei dirigenti scolastici designati dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative;
 - j) il Presidente della Consulta Regionale degli Studenti
 - k) i Presidenti delle Consulte Provinciali degli Studenti o loro delegati.
2. Al fine di stabilire la maggiore rappresentatività dell'associazione dei genitori e degli studenti di cui al comma 1 lettere f) e g) è istituito presso l'Assessorato regionale competente in materia di istruzione un elenco di associazioni genitoriali e studentesche. L'iscrizione a detto elenco avviene sulla base di requisiti e criteri stabiliti con atto della Giunta Regionale e conferisce la maggior rappresentatività ai fini della designazione dei propri rappresentanti nella Conferenza.
3. La Conferenza è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno e la partecipazione alla stessa è gratuita e non dà diritto a compensi, gettoni, emolumenti o indennità di alcun tipo.
4. Le funzioni della Conferenza sono:
 - a) monitorare l'attuazione della presente legge;
 - b) esprimere pareri, elaborare proposte e redigere rapporti in materia diritto allo studio;
 - c) avanzare proposte di modifica e miglioramento della presente legge.

Art. 17
(Norma Finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede con gli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale alla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 06 (Servizi ausiliari all'istruzione) e Programma 02 (Altri ordini di istruzione), Titolo 1 (Spese correnti).
2. Gli interventi di cui alla presente legge possono essere cofinanziati con altre risorse regionali e statali, allocate e trasferite per finalità coerenti con gli obiettivi della presente legge.
3. L'autorizzazione della spesa di cui alla presente legge è consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale.
4. La Giunta regionale ed il Dipartimento regionale competente in materia di diritto allo studio adottano tutti gli atti necessari per dare attuazione alle disposizioni della presente legge.

Art. 18
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
 - a) la legge regionale 15 dicembre 1978, n.78 (Interventi per l'attuazione del diritto allo studio);
 - b) L.R. 22 dicembre 1984, n. 82 Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 78 del 1978, concernente: "Interventi per l'attuazione del diritto allo studio";
 - c) art. 88 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)";
 - d) art.18 della L.R. 17 novembre 2004, n. 41 recante "Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 15/2004 (Legge finanziaria regionale 2004) e alla L.R. 26 aprile 2004, n. 16 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 - Bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo)".

Art.19
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT)

I Consiglieri Proponenti

PAOWCE 'C' MME'

Progetto di Legge Regionale Norme regionali in materia di diritto allo studio

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente Progetto di Legge si propone di aggiornare la materia del diritto allo studio, nonché dei diritti e dei servizi ad esso correlati, mediante l'introduzione di un testo che, nell'abrogare le normative regionali risalenti al 1978 e al 1982 (L.R. 15 dicembre 1978, n.78 L.R. 22 dicembre 1984, n. 82) dai contenuti ormai obsoleti, rispetti e dia attuazione ai principi sanciti dalla Costituzione e dallo Statuto della Regione Abruzzo.

In particolare, l'articolato si sviluppa indicando degli interventi che risulteranno utili a prevenire e contrastare il fenomeno dell'abbandono scolastico e ciò sostenendo forme di supporto ai soggetti interessati e azioni tese al miglioramento dell'offerta di istruzione di formazione.


In considerazione di un contesto abruzzese che presenta alcune problematiche che si accentuano nei marcati divari territoriali e in un quadro frammentato ove si sono sviluppate e vanno aumentando le disuguaglianze, il Progetto di Legge interviene anche in tema di competenze digitali. L'Italia risulta, infatti, distante dalla media europea e l'Abruzzo persino al di sotto della media nazionale ed è, pertanto, di assoluta rilevanza porsi, anche attraverso innovazioni legislative, il tema delle tantissime scuole che fanno fatica a stare al passo rispetto alla sfida della digitalizzazione.

Nello specifico, il testo vede la previsione di misure che riguardano il sostegno ai costi legati al materiale didattico, ai trasporti e si sofferma sulla tutela degli studenti con disabilità, sull'istituzione di borse di studio per le fasce di reddito più basse, sull'ideazione di un 'welfare studentesco' e sulla necessità di garantire una formazione permanente unitamente alla garanzia della sicurezza e della salubrità degli edifici scolastici.

Il Progetto di Legge si compone dei seguenti articoli:

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Interventi
- Art. 3 Destinatari
- Art. 4 Servizi
- Art. 5 Programmazione
- Art. 6 Accesso al materiale didattico
- Art. 7 Interventi sui trasporti e forme di agevolazione della mobilità
- Art. 8 Tutela degli studenti con disabilità
- Art. 9 Borse di studio
- Art. 10 Tutela ed inserimento studenti di diversa nazionalità
- Art. 11 Welfare studentesco
- Art. 12 Edilizia scolastica
- Art. 13 Servizi di mensa
- Art. 14 Didattica a distanza, didattica digitale integrata
- Art. 15 Digital divide
- Art. 16 Conferenza Regionale per il Diritto allo Studio
- Art. 17 Norma finanziaria
- Art. 18 Abrogazioni
- Art. 19 Entrata in vigore

I Consiglieri Proponenti



PAOLINI

RELAZIONE TECNICA SULLA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI E SULLE MODALITA' DI COPERTURA FINANZIARIA

(ai sensi dell'art. 27 della L.R. 25 marzo 2002 n. 3 recante "Ordinamento contabile della Regione Abruzzo")

PARTE A

Proposta di legge: Norme regionali in materia di diritto allo studio

su iniziativa di: Silvio PAOLUCCI

PARTE B**Tipologia della proposta di spesa**

Segnare la categoria di appartenenza della legge:

a) <u>spesa una tantum</u> : stabilisce un intervento specifico i cui effetti si esauriscono nell'ambito dell'unico intervento proposto con copertura finanziaria a carico del solo bilancio corrente.	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
b) <u>leggi di spesa che disciplinano spese a carattere continuativo obbligatorie</u> : quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione ed indicano l'onere a regime (art. 38, co. 1, D. Lgs. 118/2011).	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
c) <u>leggi di spesa che disciplinano spese a carattere continuativo non obbligatorie</u> : quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione ed indicano l'onere a regime (se non si esercita la facoltà del rinvio al bilancio sub d) (art. 38, co. 1, D. Lgs.118/2011).	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
d) <u>leggi di spesa che disciplinano spese a carattere continuativo non obbligatorie</u> : rinviando le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio (art. 38, co. 1, D. Lgs.118/2011).	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
e) <u>leggi di spesa a carattere pluriennale</u> : indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi (art. 38, co. 2, D. Lgs. 118/2011).	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No

PARTE C**Quantificazione degli oneri (art. 27 L.R. 3/2002) :**


E' indispensabile una analisi qualitativa e quantitativa indicando, per gli articoli che comportano oneri, i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri e ogni altro elemento utile per l'esame del progetto di legge.

Il totale degli oneri così determinato è riportato nelle tabelle 1) e 2) e distinto tra spesa corrente e spese d'investimento e per gli esercizi del bilancio pluriennale.

C.1 Analisi qualitativa:

Il presente Progetto di Legge si propone di aggiornare la materia del diritto allo studio, nonché dei diritti e dei servizi ad esso correlati, mediante l'introduzione di un testo che, nell'abrogare le normative regionali risalenti al 1978 e al 1982 (L.R. 15 dicembre 1978, n.78 L.R. 22 dicembre 1984, n. 82) dai contenuti ormai obsoleti, rispetti e dia attuazione ai principi sanciti dalla Costituzione e dallo Statuto della Regione Abruzzo.

Nello specifico della norma finanziaria, va segnalato, quindi, che la proposta in oggetto può essere



considerata per le quanto riguarda gli oneri a carico della Regione, come una legge di riordino rappresentando di fatto una continuità tra la vecchia e la nuova normativa.

C.2 Analisi quantitativa:

Alla quantificazione della spesa, derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente proposta di legge si provvede con gli stanziamenti che annualmente risultano iscritti sul bilancio regionale alla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 06 (Servizi ausiliari all'istruzione) e Programma 02 (Altri ordini di istruzione), Titolo 1 (Spese correnti). Si dispone inoltre che, gli interventi di cui alla presente legge possono essere cofinanziati con altre risorse regionali e statali, allocate e trasferite per finalità coerenti con gli obiettivi della presente legge. Va segnalato che l'autorizzazione della spesa di cui alla presente legge è consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale.

Per le conseguenze finanziarie:

Tabella 1

Articolo Proposta	Titolo	Missione	Programma	Bilancio pluriennale		
				2023	2024	2025
Spesa corrente						
Articolo n.	1	04	02	Legge di Bilancio	Legge di Bilancio	Legge di Bilancio
Articolo n.	1	04	06	Legge di Bilancio	Legge di Bilancio	Legge di Bilancio
Articolo n.				0	0	0
Totale effetti finanziari spesa corrente				0	0	0
Spesa in conto capitale						
Articolo n.				0	0	0
Articolo n.				0	0	0
Articolo n.				0	0	0
Totale effetti finanziari spesa c/ capitale				0	0	0
Totale effetti finanziari sul bilancio della Regione				0	0	0

PARTE D

Modalità di copertura finanziaria (art. 27 L.R. 3/2002)

Sezione I

D.1 Presenza nella legge della "clausola di salvaguardia".

<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
-----------------------------	-----------------------------

D.2. Rinviata espressamente alle leggi di bilancio: in quanto la proposta comporta oneri non obbligatori e di carattere continuativo.

<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
-----------------------------	-----------------------------

D.3. Rinvio ai successivi bilanci: in quanto la proposta comporta oneri solo a partire dagli esercizi successivi e non contiene automatismi di spesa.

<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
-----------------------------	-----------------------------

D.4. Presenza nel disegno di legge della "clausola di neutralità finanziaria".

<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
-----------------------------	-----------------------------

D.5. Copertura finanziaria a carico del bilancio della Regione.

<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
--	-----------------------------

I modi di copertura utilizzati per la Regione sono indicati nella tabella 2).

Tabella 2

L	A	C	DESCRIZIONE EFFETTI	SALDO NETTO DA FINANZIARE	Importo complessivo (per programma pluriennale)
.	r	o			
R	t	m			
/	i	m			
	c	a			

P r o p o s t a	o l o			Titolo	Missione/ Tipologia	Progr.	2023	2024	2025	
			ONERI							
			Oneri a carico della Regione (vedi tabella 1)	1	04	06	Legge di Bilancio	Legge di Bilancio	Legge di Bilancio	0
			Oneri a carico della Regione (vedi tabella 1)	1	04	02	Legge di Bilancio	Legge di Bilancio	Legge di Bilancio	
			Totale oneri a carico della Regione (A)				0	0	0	0
			Effetti finanziari negativi a carico delle altre P.A. (Stato, Comuni, Province, altre Regioni) (B)				0	0	0	0
			TOTALE ONERI (C)				0	0	0	0
			COPERTURE							
			Utilizzo fondi speciali destinati al finanziamento (lett. a, co. 1, art. 27, L.R. 3/2002)				0	0	0	0
			Riduzione precedenti autorizzazioni legislative di spesa (lett. b, co. 1, art. 27, L.R. 3/2002)				0	0	0	0
			Riduzione disponibilità della spesa, di natura <u>non obbligatoria</u> , formatesi nel corso dell'esercizio (lett. c, co. 1, art. 27, L.R. 3/2002)				0	0	0	0
			Nuove o maggiori entrate (lett. d, co. 1, art. 27, L.R. 3/2002)				0	0	0	0
			Riduzioni precedenti autorizzazioni di spesa per copertura minori entrate (lett. b co. 1, art. 27, L.R. 3/2002)				0	0	0	0
			Imputazione esatta della spesa ad una o più Missioni, Programmi e Titoli del bilancio vigente.	1	04	02	Legge di Bilancio	Legge di Bilancio	Legge di Bilancio	
			Imputazione esatta della spesa ad una o più Missioni, Programmi e Titoli del bilancio vigente.	1	04	06	Legge di Bilancio	Legge di Bilancio	Legge di Bilancio	
			TOTALE COPERTURA ONERI A CARICO DELLA REGIONE (D)				0	0	0	0
			TRASFERIMENTI A CARICO ALTRI ENTI (E)				0	0	0	0
			EFFETTI COMPLESSIVI SUI SALDI DI REGIONE (D - A)				0	0	0	0
			EFFETTI COMPLESSIVI SUI SALDI ALTRI ENTI (E - B)				0	0	0	0

PARTE E

Copertura e compatibilità finanziaria (art. 27 L.R. 3/2002, art. 74 del Regolamento dei lavori del Consiglio Regionale)

E.1 Descrivere l'impatto con riferimento ai programmi e ai progetti contenuti nel documento di programmazione.¹

Nessun impatto.

I Consiglieri Proponenti

¹ La proposta di legge deve tener conto dei contenuti del documento di economia e finanza regionale che costituisce il quadro di riferimento per la predisposizione del bilancio pluriennale e annuale e per la definizione degli interventi della regione.